

IL TRIBUNALE DI PADOVA
1^a SEZIONE CIVILE

in persona dei Signori Magistrati:

Dott. Maria Antonia Maiellino Presidente relatore

Dott. Manuela Elburgo Giudice

Dott. Caterina Zambotto Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La società ha proposto un concordato preventivo con domanda prenotativa del 30.9.2015, depositando poi piano e documenti il successivo 1.2.2016. La società, operante nel commercio all'ingrosso di giocattoli ed oggettistica, ha subito le conseguenze della crisi economica generale unitamente alla stretta creditizia: la proposta ai creditori contemplata in piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, dei debiti privilegiati nonché della percentuale del 26,61% dei crediti chirografari entro tre anni dall'omologa (i debiti concorsuali ammontano a complessivi € 9.462.000 circa).

Il piano di concordato è integralmente liquidatorio e prevede di ricavare l'attivo di circa € 5.447.000 attraverso l'alienazione dell'azienda, già oggetto di affitto d'azienda ante concordato con offerta irrevocabile di acquisto da parte dell'attuario, la vendita degli immobili (un capannone e tre appartamenti), l'incasso dei crediti, l'incasso della somma di € 865.000 quale differenza del valore di mercato del bene in leasing, di cui chiede lo scioglimento, ed il residuo debito nei confronti della concedente.

Quanto in particolare al contratto d'affitto d'azienda, lo stesso è stato

Fallimento

concluso in data 28.9.2015 con la newco
contratto, triennale, prevede la contestuale concessione in godimento
dell'immobile aziendale e la promessa irrevocabile di acquisto dell'azienda;
contestualmente è stato concluso un contratto estimatorio per le rimanenze
di magazzino nonché l'impegno della medesima affitterà ad acquistare le
merci residue alla scadenza del triennio.

A seguito di alcune criticità evidenziate dal Tribunale la società con la
memoria 24.2.2016 ha introdotto alcune modifiche al piano ed in
particolare, con riferimento alla cessione d'azienda, precisava di modificare
il piano prevedendo che si desse immediatamente corso alla procedura
competitiva tramite il CG e che si ponesse in vendita l'azienda al prezzo
base di stima, senza scorporo dei canoni di affitto ma con previsione della
facoltà di accolto del debito da TFR; la procedura competitiva avrebbe
compresso anche il contratto estimatorio, secondo le previsioni contrattuali
già in essere con

Con successivo provvedimento collegiale del 28.4.2016 il Tribunale ha
sollevato alla proponente l'ulteriore questione del rispetto del nuovo
disposto dell'art. 160 ultimo comma 1.1. che oggi prevede che *"in ogni caso*
la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti
per cento dell'ammontare dei crediti chiavi reggibili. La disposizione di cui al
presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di
cui all'art. 160 bis"

La società ha svolto ampie difese, sia in diritto che in fatto, integrando
altresì le produzioni documentali.

Va subito chiarito sul punto che la questione critica al riguardo rimane la

Falliment

se la liquidazione del compendio immobiliare, atteso che il compendio aziendale è stato sin dall'inizio oggetto di promessa di acquisto e non ricorrono elementi tali da far dubitare della serietà delle intenzioni dell'affittuario, anche alla luce delle rassicurazioni fornite dalla proponente in ordine alla sua solidità patrimoniale. Le altre veci dell'attivo sono valorizzate in piano a valori del tutto plausibili, soprattutto all'esito dei chiarimenti venuti dalla società in ordine alle verifiche condotte in sede di valorizzazione dei crediti.

Ebbene ritiene il Collegio che la società istante abbia da un lato adeguatamente motivato intrinsecamente ed estrinsecamente in ordine alla serietà della stima immobiliare su cui si basa il piano, sia ottenendo una dichiarazione di interesse all'acquisto al prezzo di stima da parte del proprietario della porzione di capannone confinante, sia tenendo conto dell'offerta di immobili simili in zone limitrofe ed analoghe sia infine confrontando il capannone di cui si discute con altro analogo immobile (la citata porzione confinante), oggetto di recente stima in sede di concessione di mutuo ipotecario; dall'altro lato parte del compendio i

è già stato oggetto di contratto preliminare di acquisto proprio al prezzo di stima, così confermando la correttezza della valutazione proposta.

Tutti gli elementi esposti consentono di ritenere a questo punto del tutto plausibile la liquidazione del compendio immobiliare ai valori indicati: il Collegio ritiene pertanto che possa darsi integrato il presupposto di ammissibilità menzionato (la ~~ed~~ assicurazione di soddisfazione dei creditori al 20%).

La domanda di concordato appare pertanto allo stato ammissibile: la

domanda è formalmente regolare, in quanto corredata dall'esposizione del piano e dai documenti previsti dall'art. 161 L.P. prodotti in allegato ed il piano proposto appare astrattamente uttibile.

Va peraltro sottolineato come, dovendosi aprire la procedura competitiva sulla vendita dell'azienda, l'attuale affittuario dovrà rendere dichiarazione di disponibilità a consegnare immediatamente il compendio ad un terzo che eventualmente si aggiudichi il bene in sua vece: in caso contrario, infatti, lo svolgimento oggi di una procedura competitiva su un'azienda affittata a terzi per tre anni di fatto vanificherebbe qualsiasi efficacia del meccanismo competitivo e l'impossibilità di rispettare il principio competitivo, ormai imprescindibile nelle cessioni di beni, farebbe venir meno un presupposto di ammissibilità del concordato.

Nella fissazione dell'udienza si terrà conto dei tempi tecnici necessari per lo svolgimento delle citate procedure competitive per la cessione d'azienda, previa verifica della stima del compendio, e, per il confronto con il CG, sugli immobili oggetto di contratto preliminare.

In conclusione, visto l'art. 163 L. E.,
il Tribunale

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo di cui in pre messa;

DELEGA

alla procedura la

CONFIRMA LA NOMINA

quale commissario giudiziale del

ORDINA

Fallimento

La convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 20.1.2017 ore 12,20;

DISPONE

che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori entro il 30.10.2016 la data dell'adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese) e l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi;

che il Commissario depositi in Cancelleria la sua relazione ex art. 472 LF entro il termine di 45 giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicata dai creditori;

ORDINA

Il deposito presso la Cancelleria di questo Tribunale della somma di € 32.000 per le spese ritenute necessarie per la procedura, entro quindici giorni.

Si comunichi.

Padova, li 16.6.2016

Il Presidente

Mirko Antoniotti

Depositato in Cancelleria
Padova, 16.6.2016
presso il Consiglio
di Commercio

Fallimento